



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 16 settembre 2019

Deliberazione n.. 2019/29/290

Oggetto: Attivazione tirocinio formativo e di orientamento con l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura.

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di settembre alle ore 12,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

IL COMITATO DIRETTIVO

PREMESSO CHE è interesse reciproco dell'Amministrazione Consortile e dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi mediante la promozione di tirocini di formazione ed orientamento;

RILEVATO CHE è intenzione dell'Amministrazione Consortile accogliere gli studenti e le nuove professionalità che possono sicuramente fornire un contributo positivo all'Ente;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'attivazione dei tirocini di formazione ed orientamento, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" prevede l'approvazione della convenzione da parte del soggetto ospitante;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" da stipulare tra l'Università ed il Consorzio ASI di Avellino, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convenzione che risulta idonea a regolamentare i rapporti tra l'Ateneo e l'Ente consortile sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo economico;

DATO ATTO che la suddetta convenzione e l'attivazione del relativo tirocinio non comporta alcun onere finanziario per l'Amministrazione Consortile, ma è finalizzata solo a regolamentare il rapporto tra l'Ente e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'espletamento di tirocini formativi, così come disciplinati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO CHE per lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante;

RITENUTO necessario, quindi indicare sin d'ora un responsabile aziendale al fine di seguire e verificare all'interno dell'Ente l'attività di formazione ed orientamento dei tirocinanti ed approvare lo schema di convenzione trasmesso dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura con nota del 09 settembre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 5489, il giorno 10 settembre 2019;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed il Consorzio ASI di Avellino, trasmesso dal Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, con nota del 09 settembre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 5489, il giorno 10 settembre 2019, per il raggiungimento delle finalità in premessa indicate.
- 3) Di prendere atto che l'attivazione del tirocinio non comporta spese per il Consorzio e che spetta al soggetto promotore Università degli Studi di Napoli, l'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile e l'assicurazione infortuni sul lavoro presso l'INAIL.
- 4) Di stabilire che il Responsabile Aziendale è il Dirigente Area LL.PP.-Espropriazioni Ing. Antonio Pizza.
- 5) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", rappresentata dal Rettore pro-tempore Gaetano Manfredi.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione non prevede impegno di spesa, in quanto la convenzione è finalizzata solo a regolamentare il rapporto fra l'Ente Consorzio e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'espletamento di tirocini formativi, così come disciplinati dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato con Decreto del 25 marzo 1998, n. 142.
- 7) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.



Studi, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - d) compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
 - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
 - c) ad applicare al tirocinante/lavoratore equiparato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/08, le misure per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
 - Il soggetto "promotore" provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:
 - o sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria laddove prevista;
 - o sottoporre i tirocinanti ad idoneo percorso di informazione e formazione;
 - o fornire ai tirocinanti i DPI laddove previsti.
 - Il soggetto "Ospitante" provvede:
 - o Informare i tirocinanti/lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitegli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

 - o integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
 - o integrare il percorso di informazione e formazione;
 - o fornire ai tirocinanti DPI.

d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'



- Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) a rilasciare al tirocinante, ove richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 8

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo : ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rdp@unina.it; PEC : rdp@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito dell'ateneo : <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Articolo 11

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore⁽²⁾.

Lì _____

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Gaetano Manfredi

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale

²Non si effettua la duplice copia, quando il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

